

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3002

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2004

—————

Misure per la promozione del corallo artistico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La lavorazione artistica del corallo rappresenta uno degli elementi qualificanti dell'artigianato italiano e in particolare delle attività produttive del sud. Il settore dà lavoro direttamente o nell'indotto a migliaia di artigiani ed a centinaia di aziende legali sul territorio.

L'artigianato del corallo italiano, attività fiorente da secoli e conosciuta in tutto il mondo, consente l'attività di aziende medio-grandi, nonché il proliferare di piccoli e piccolissimi laboratori in varie zone del Paese. Nel mezzogiorno, un esempio importante è la città di Torre del Greco che vanta una lunga tradizione che risale fino al 1500, come attività di pesca del corallo, per arrivare alla lavorazione dello stesso nel 1805, anno in cui il re Ferdinando IV di Borbone concesse la privativa per la lavorazione del corallo e nacque la Real Scuola del Corallo. A partire dei primi anni del '900 ha assunto una grande rilevanza la lavorazione del corallo del Pacifico (proveniente in prevalenza dal Mar del Giappone).

La produzione attuale va dal corallo liscio fino alle incisioni e alle sculture. La fantasia

creativa e la perfezione stilistica rendono ancora molto competitivo a livello mondiale il nostro artigianato corallino.

Nel presente disegno di legge si prevede l'istituzione di un Fondo per la promozione del corallo artistico, destinato alla promozione delle produzioni italiane sui mercati internazionali, al cofinanziamento di leggi regionali per il settore, allo sviluppo delle imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore. Il Fondo, dotato di 30 milioni di euro, potrà anche finanziare direttamente il miglioramento tecnologico delle lavorazioni, la creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti nel settore. Una finalità particolarmente importante sarà inoltre l'avvicinamento al lavoro di giovani all'interno delle imprese operanti nel settore, nonché le iniziative che tendano a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola con quello della lavorazione artistica del corallo. Le risorse eventualmente ripartite ma non erogate in ciascun esercizio finanziario sono riassegnate al fondo in aggiunta alle dotazioni finanziarie dell'anno successivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Fondo per la promozione
del corallo artistico)*

1. Al fine di promuovere le produzioni nazionali di corallo artistico, è istituito con apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, il Fondo per la promozione del corallo artistico di seguito denominato «Fondo», destinato alla promozione delle produzioni italiane sui mercati internazionali, al cofinanziamento di leggi regionali per il settore, allo sviluppo delle imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore. Il Fondo può anche finanziare direttamente il miglioramento tecnologico delle lavorazioni, nonché la creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti nel settore, l'avviamento al lavoro di giovani all'interno delle imprese operanti nel settore, nonché iniziative che tendano a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola con quello della lavorazione artistica del corallo.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui alla presente legge è stabilita in 30 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2004. Il Ministro delle attività produttive provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui alla presente legge.

3. Le risorse eventualmente ripartite ma non erogate in ciascun esercizio finanziario sono riassegnate al fondo in aggiunta alle dotazioni finanziarie dell'anno successivo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.